Collegato { 1380 - Cerutti
1457 - Ariano
1938 Spernazzati

3086 Sommer

Corte di Cassazione

(Sezioni Unite)

Ricorso

di Sommer Giovanni

contro Sindacato Medico di Palermo

Depositato al 19 ottobre 39

Sommer Giovanni
Via Catania 8. Palermo

Cartolibreria "ROMA" di M. Olivotto - Via L. Caro, 42 - Roma - Tel. 35-827.

ASSR

Roma, li 24-IX-1939.-XVII.

S. E. avv. I. Bonomi

Volta Mantovana.

Il giorno 8 corr. mi furono notificate le due sentenze. Si è cercato di ritardare la notifica il più possibile. Accludo tutte due, la decisione della Commissione Centrale non dice proprio nulla, un infinità di argomenti inestistenti e si mette anche in contradizioni, si vede che ha respinto il mio ricorso per partito preso e non era altro d'aspettarsi da una Commissione composta da Pappalardo con nel seno Perna e Tedeschi che interpretano in tal modo i dettami del fascismo (giustizia sociale.)

Intanto dice l'avv. Marsala di appellare pure la sentenza del Consiglio di Stato, ciò che alcuni hanno fatto. In ogni modo mi rimetto completamente al Suo parere, del resto vi sono 90 giorni di tempo per l'appello, quindi abbiamo tempo di decidere. Quello che urge intanto è di fare il ricorso contro la decisione della Commissione Centrale, che deve essere fatto entro 30 giorni dalla notifica, vuol dire entro il 8 di Ottobre pr.v.

La prego di voler prepare detto ricorso con un bel memoriale e di inviarmi una bozza per le eventuali correzioni. Il ricorso deve essere notificato come al solito, oppure solamente alla Cassazione?

Quando ritornerà a Roma? Desidero pure di conoscere il Suo onorario per questo ricorso.

tenendo conto della mia disgraziata posizione, della quale ne ha avuto fin'oggi tanta considerazione. In caso di vittoria saprò degnamente compensare la Sua pregievole assistenza.

Credevo di trovare S. E. già a Roma e La prego caldamente di interessarsi sollecitamente di questo ricorso.

Le carte ed i vari documenti acclusi al ricorso della Commissione Centrale penserà Ella di ritirarli?

Intanto sono in attesa delle Sue notizie e gradisca i miei migliori saluti

dev.mo

Hammer

Indirizzo: Via Catania no 8. Palermo

Clava, li 27 Settembre 1939 XVII.

S. E. avv. G. Bonomi

Volta Mantovana.

Di passaggio da Napoli ho incaricato il Comm. avv. Olindo Di Mella Napoli Piazza Vittoria no 6. per la difesa alla Pretura di Termini Imerese.

Come Le ho detto il Pretore di Termini su denunzia del Commissario di P. S. ha notificato in Aprile un decreto penale per esercizio abusivo della professione di dentista, contro il quale entro i termini l'avv. Marsala ha fatto l'opposizione. L'avv. Di Mella mi ha difeso altre volte in sede penale sempre per lo stesso reato ed ha ottenuto sentenza assolutoria. Gli ho detto pure, che mi è stata notificata sia la decisione di rigetto della Commissione Centrale, sia la sentenza del Consiglio di Stato del 1936 e che S. Ecc. mi prepara il ricorso contro il rigetto della Commissione Centrale. In questa occasione mi disse di salutarLa, anche da parte del Cognato il Senatore Marciano, che La conosce molto bene. Intanto egli desidera leggere la sentenza del Consiglio di Stato ed una copia in carta semplice della decisione della Commissione Centrale per poter trovare eventualmente qualche elemento favorevole, quindi La pregi gentilmente di mandargli direttamente una copia in carta libera della sentenza della Commissione Centrale unita

alla sentenza del Consiglio di Stato, che dopo aver letto per adesso non Le occorre. Io lunedì sono a Palermo, e spero di trovare le Sue notizie.

Ringraziandola con i migliori saluti

di S. Ecc. dev.mo

Hammer

ASSR

ALLE SEZIONI UNITE DELLA R. CORTE DI CASSAZIONE

ROMA

RICORSO DI :

SOMMER GIOVANNI elettivamente domiciliato in Roma presso l'Avv. S.E. IVANOE BONOMI, Piazza della Libertà n. 4, il quale lo patrocina.

CONTRO

IL

SINDACATO PROVINCIALE FASCISTA DEI MEDICI DI PALERMO

PER L'ANNULLAMENTO

della decisione n. 123 della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, notificato il giorno 8 settembre 1939.

FATTO

Giovanni Sommer aveva fatto ricorso in base al R.D.L. 5 marzo 1935 n. 184 convertito nella legge 27 maggio 1935 N. 983, alla Commissione Centrale per le professioni sanitarie, contro la deliberazione 23 dicembre 1937-A.XVI. del Sindacato Medico di Palermo che aveva respinta la sua domanda d'iscrizione nell'elenco aggiunto dei dentisti abilitati.

La Commissione Centrale con l'impugnata decisione n. 123 ha rigettato il suo ricorso, onde il Sommer in

in conformità alla predetta legge ricorre nei trenta giorni contro la decisione stessa che si allega nel testo originale.

D I R I T T O

Il ricorrente che ha esercitato l'odontoiatria in virtù delle disposizioni legislative del 1915, che consentivano l'esercizio del Regno agli odontoiatri provvisti di diploma estero e rimpatriati o rifigiati per causa della guerra, ha chiesto la sua iscrizione nell'elenco aggiunto dei dentisti abilitati in base alla disposizione transitoria contenuta nell'art. 367 del vigente testo unico delle leggi sanitarie. Tale articolo consente di considerarsi in possesso dell'abilitazione a tutti i dentisti che sieno stati abilitati da disposizioni legislative anteriori al 1924. - Ora il ricofrente, avendo usufruito della abilitazione in virtù della Legge del 1915, deve ritenersi abilitato.

Tale interpretazione dell'art. 367 T.U. ha avuto conferma in una sentenza della Corte di Cassazione, sede penale, nel caso dell'odontoiatra Benatti.

Contro l'autorevole interpretazione della Suprema Corte insorge la Commissione Centrale con la decisione qui impugnata, la quale per confutare il giudizio della Corte del

Diritto invoca una sua decisione n. 80 emessa nel caso Ariano.

Tutto ciò è viziato per competenza ed eccesso di potere, non ravvisandosi nella Commissione Centrale la competenza per distruggere un giudicato della Suprema Corte, e, comunque, non ritenendosi esatta la interpretazione data dalla predetta Commissione all'art. 367 T.U. delle leggi sanitarie. Pertanto si chiede :

1) annullarsi la decisione n. 123 della Commissione Centrale qui impugnata ed allegata.

2) Ordinarsi al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Palermo di iscrivere il ricorrente nello elenco aggiunto dei dentisti abilitati, o quanto meno rinviare la causa alla Commissione Centrale perchè provveda in conformità del punto di diritto risolto.

Palermo, lì 6 ottobre 1939-XVII-

Avv. Ivanoe Bonomi

Decisione n. 123

IN NOME DI SUA MAESTA'

VITTORIO EMANUELE III°

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA e D'ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Le Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, costituita a norma del R.D.L. 5 marzo 1935 n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 983, è così composta :

1) Presidente PAPPALARDO GR. UFF. ANTONINO

2) Componente CARAPELLE S.E. ARISTIDE

3) " GAIFAMI PROF. PAOLO

4) " TEDESCHI COMM. FRANCESCO

5) " PERNA PROF. AMEDEO

5) " BOTTI PROF. ALBERTO

ha pronunciato nell'adunanza del 22 maggio 1939-XVII la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso prodotto da Sommer Giovanni di Carlo, domiciliato in Palermo, Via Dietro il Carmine, 6

Fatto

Con deliberazione del 23 dicembre 1937-XVI il

Direttorio del Sindscsto prov.le Fscists dei medici di Pslermo respingeva ls domsnds presentsts ds Sommer Giovsnni per ottenere l'iscrizione nell'elenco sggiunto dei dentisti sbilitsti.

Il ri etto ers fondsto sulls considerszione che non ers ststo in modo essuriente documentsto l'effettivo possesso ds psrte dell'istsnte d lls specisle sutorizzszione provvisoris sd esercitsre nel Regno l'odontoistris, di cui sl decr. luog. 22 sgosto 1915, n. 1311.

Contro tsle provvedimento l'interessto hs prodotto tempestivo e regolsre ricorso s quests Commissione Centrsle, deducendo che il Direttorio hs commesso un vero e proprio eccesso, negsndo l'intrinseco vslore dells documentszione ds lui prodotts s sostegno dells domsnds d'iscrizione.

Chiede, pertsnto, che, giusts l'interpretszione fstts dslls Cssszione del Regno dell'srt. 367 lett. s) del vigente T.U. delle leggi sanitsrie in csusa pensle Bsnetti, gli vengs riconosciuto, sulls bsse dei documenti esibiti, il diritto sd ottenere l'iscrizione nell'elenco sggiunto dei dentisti sbilitsti dells Provincis di Pslermo.

DIRITTO

E' pacifico che il Sommer non possiede i requisiti normali voluti dall'art. 5 n. 4 e 5 del R.D. L. 5.3.1935, n. 184, per conseguire l'iscrizione all'albo professionale.

La questione preliminare ed assorbente è dunque quella di ved re se il ricorrente abbia titolo all'iscrizione nell'elenco aggiunto in virtù di disposizioni transitorie.

Un altro punto al riguardo è pacifico in limine di fatto : dssia che il Sommer non ha mai ottenuto una legale abilitazione di carattere permanente e definitivo ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra.

Qualunque possa essere stato il valore del titolo da lui conseguito nel Montenegro il 25 marzo 1913, è certo che non basta possedere tale titolo, anche se per avventura esso fosse valido, occorrendo anche per il legittimo esercizio in Italia una legale abilitazione ottenuta in virtù di disposizioni anteriori al R.D.L. 16-10-1924, n. 1755 (art. 367 lett. a) del T.U. delle leggi sanitarie 1934).

Il ricorrente non fa alcun cenno di tale abilitazione. Egli, infatti, tanto davanti al Direttorio, quanto, in questa sede, fonda la sua domanda, ex novo, esclusivamente nel citato art. 367 lett. a) del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934.

Ma, come questo Collegio ha ritenuto e dimostrato in precedenti analoghi casi (vedi decis. N. 80= del 14-11-1938 su ricorso Ariano) l'invocata disposizione transitoria non ha alcun carattere innovativo limitandosi essa a dichiarare che coloro i quali erano già legalmente abilitati mantenevano il diritto all'esercizio professionale.

Ora, poichè, come s'è detto, è fuori discussione che il Sommer non ha conseguito una legale abilitazione di carattere permanente in Italia, e poichè i termini perentori posti dalle leggi anteriori al R.D.L. 16-10-1924, n. 1755 (decr. luog. 22-8-1915, n. 1311, e R.D.L. 22-3-1923, n. 795) sono ormai da lungo tempo scaduti, è certo che il ricorrente non può vantare alcun titolo per esercitare nel Regno l'odontoiatria senza il possesso della laurea in medicina e chirurgia, data o confermata in una Università italiana.

Per tali motivi -

La Commissione suddetta respinge il ricorso come sopra proposto da Sommer Giovanni.

Così decisa nell'adunanza suddetta

IL PRESIDENTE RELATORE

F/to Pappalardo

IL SEGRETARIO

F/to Morrica

Depositata in Segreteria il 28 giugno 1939-XVII.

Il Segretario F/to Morrica

P.C.C.: IL SEGRETARIO

F.to Morrica

Palermo li 12 - Ottobre 1939 - XVII.

S. E. avv. G. Bonanni

Roma.

Ho ricevuto il plico racc. e la lettera e La ringrazio sentitamente.

Ho deciso di fare il ricorso e di mettermi al sicuro credendo di fare meglio anche perchè S. E. possa trattare il mio ricorso dinnanzi a quello di Adriano e così guadagnare tempo. Ho fatto tanto sacrificio e quindi tento anche questa carta per il ~~necessario~~ trionfo dei miei sacrosanti diritti.

Mi sono messo subito al lavoro e credo di avere eseguito tutte le Sue istruzioni esattamente. Accetto inoltre la Sua richiesta di onorario di Lire mille che avrà la bontà di dilazionarla, dovendo fare fronte a tante spese improvvise (causa penale a Termini) ed in considerazione che non posso più esercitare a Termini e anche qui debbo limitare il mio esercizio per non incappare in altri guai. Per Sua soddisfazione debbo dirLe che negli ultimi dieci anni di lotta per la mia esistenza ho tutti gli avvocati, con i quali ho avuto da fare, S. E. è stato il più onesto e coscienzioso ed ha saputo considerare il mio caso pietoso. Voglia Iddio che anche questa volta ottenga vittoria ed io riguadagni tutto il male che mi hanno fatto nel trovare finalmente la tanto anelata tranquillità di lavoro. Spero che anche per me farà una bella memoria a sostegno del mio ricorso. Nel 1929 è stato risolto risolto la questione dell'autenticità dei titoli montenegrini e furono abilitati altri nove dentisti. Dopo 25 anni di esercizio mi vogliono buttare sul lastrico, non credo che questa è giustizia sociale e tutto questo per favorire un nuovo arrivato al sindacato locale mi combatte con tutto

Il ricorso è stato notificato il 4 ottobre 1939

Notificato il 16 ott 1939

le armi. Il giorno 9 corr. è stata la causa penale a Termini un po' movimentata, ma sono stato assolto perchè il fatto non costituisce reato. Speriamo che non vi sia appello. Durante questa mia permanenza a Termini la P.S. mi ha dato la caccia per notificarmi il foglio di via. Che ne dice di tale persecuzioni arbitrarie? In ogni modo abilmente sono riuscito a svignarmelo!!! Tutto questo si potrà sviluppare nella memoria? Quando si farà la causa in Cassazione? In quest'anno? Si può assistere alla causa? La sentenza si fa subito? Ovvero passano dei giorni? In ogni modo desidero sapere per quando essa sarà fissata!

Questi giorni è venuto un maresciallo dei C.R.R. della Sezione per informarsi se esercito la professione ecc. Non le nascondo che sto passando un periodo, che non mi reggo più, sono stato due giorni molto male non posso tirare più avanti così. Non si potrebbe accelerare la causa in cassazione per il caso urgente perchè mi hanno buttato in mezza la strada, sindacato e P.S. mi cercano di rovinarmi. Questi giorni il Sindacato Medico mi ha restituiti i documenti ed atti inviati alla Commissione Centrale con acclusa lettera, che non posso più esercitare l'odontoiatria, avendo la C.C. respinto il mio ricorso per l'iscrizione all'albo. In ogni modo S.E. saprà fare tutto il meglio nel mio interesse e La prego di farlo sollecitamente. La lettera mando a Volta, il plico racc. contenente il ricorso notificato, la sentenza della C.C., la bolletta di 601 L. ed un vaglia del banco di Sicilia di 400 L. (per le spese di 250 L più 150 L in acc.) del suo onorario) a Roma.

Ringrazio nuovamente di tutto quello che fa per me con preghiera di assistermi con ogni impegno e di tenermi al corrente di tutto. Cordiali saluti Suo dev.mo

Hammer.

N. 1454 della ricevuta

CORTE DI _____

TRIBUNALE DI _____

PRETURA DI _____

UFF. DI CONC. DI _____

Addì 19 01 19 39 - Anno XVII

nella Cancelleria del _____

il Sig. (1) _____

ha depositato (2) _____

(3) _____

(4) _____

IL CANCELLIERE

(1) Indicare il nome e cognome.

(2) Indicare se ha depositato atto, documento, ricorso, memoria, ecc.

(3) Indicare se per sè o per altri.

(4) Indicare se avvocato, procuratore, ecc.

Elenco degli atti prodotti

1° - Bolletta dell'eseguito deposito ~~[illegible]~~ del ricorrente Sommer in data 6 ottobre 1939

2° - Ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di Sommer Giovanni notificato il 7 ottobre 1939 al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Palermo.

3° - Decisione impugnata della Commissione Centrale per le professioni sanitarie portante il N. 123 e notificata al ~~Sig.~~ Sommer ~~[illegible]~~ l'8 settembre 1939.

Spese —

19 ottobre Copia atto £ 12

19 ottobre. Diritto di chiamata 1.75

Deposito in Cancelleria 155.—

£ 181.75

Ricevuto il 19 ottobre 19 £ 100

Restano in conto ordinario circa £ 200

Concordato per ordinario £ 1000

Ricevuto 150

Restano — £ 850

1° febbraio 19 dato — 350

Restano — 500

MOTIVI DI APPELLO PROPOSTI DAL P.M. CONTRO LA SENTENZA EMESSA DAL PRETORE DI TERMINI IMERESE IL 9 OTTOBRE 1939 CON LA QUALE ASSOLVETTE SOMMER GIOVANNI DALL'IMPUTAZIONE DI CUI ALL'ART.348 C.P. PERCHE' IL FATTO NON COSTITUISCE REATO.

--=oOo=--

Osserva che la decisione del Pretore è da considerare nel suo contenuto e per quanto si riferisce alla parte dottrinale del tutto erronea ed arbitraria.

In vero non è dato sapere quale sia la disposizione generale che autorizza un magistrato ad esaminare il contenuto di un titolo accademico per affermare che quel titolo sia sufficiente a potere autorizzare il possessore ad esercitare la relativa professione.

I titoli per l'esercizio di una professione a carattere pubblico sono conferiti dallo Stato il quale pertanto è l'unica persona che ha il potere di attribuire al titolo stesso le speciali facoltà che autorizzano l'attività professionale.

Ora nel caso in esame per una disposizione eccezionale conseguenziale allo stato di guerra fu concesso in virtù di un decreto luogotenziale del 22 agosto 1915 ai cittadini italiani rimpatriati o rifugiati nel Regno, muniti di diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie di esercitare nel Regno la professione a cui erano stati abilitati con relativi diplomi.

Il provvedimento come si desume dalle dispósizioni relative per del tutto eccezionale e con applicazione temporanea, tanto che con R.D. 22 marzo 1923 N.795 si fece obbligo ai possessori dei titoli sudetti di ammanire i documenti occorrenti per l'autorizzazione all'esercizio definitivo di arti sanitarie tra cui la odontoiatria.

Fu assegnato un termine di tre mesi che fu poi prorogato ma l'imputato Sommer nè nel termine di tre mesi nè in quello prorogato, curò di presentare i documenti sicchè il Consiglio di Stato con decisione del 28 gennaio 1936 in sede giurisdizionale respinse anche il ricorso del Sommer, sicchè quest'ultimo non aveva titolo per esercitare la odontoiatria ne questo titolo può essere formato dalla sentenza del Pretore in base alla interpetrazione che ha creduto di attribuire alle disposizioni degli articoli 365 e 367 del nuovo testo unico delle leggi Sanitarie 27 luglio 1934 N.1265 perchè una decisione di meriti dagli interessati deve essere provocata in via amministrativa salvo la facoltà di produrre ricorso giurisdizionale contro il provvedimento che l'Amministrazione emetterebbe.

Tale rilievo appare molto importante ove si consideri che il legislatore non ebbe mai a riconoscere la validità dei diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie se non attraverso dettagliata esame che avrebbe dovuto fare in base al de-

creto-legge del 24 Settembre 1923 una apposita Commissione la quale non potè pronunziarsi nei confronti del Sommer per non aver presentati i documenti prescritti.

In tali termini l'unica circostanza accertata è che il Sommer esercitava la professione di odontoiatria senza essere munito della speciale abilitazione voluta dallo Stato nè può ammettersi la buona fede, sol perchè la sentenza del Consiglio di Stato fu a lui notificata dopo la denuncia e ciò sia perchè egli, essendo stato un attore nella controversia svoltasi innanzi il Consiglio di Stato, ebbe conoscenza della sentenza, sia perchè in dipendenza di tale decisione giurisdizionale in data del 18 marzo 1939 fu diffidato a non esercitare più la odontoiatria nè la radiologia.

Chiede pertanto che l'Onorevole Tribunale riformi l'appellata sentenza sia nella motivazione in diritto che nella motivazione di fatto applicando a Sommer Giovanni una congrua pena per il delitto commesso.

Termini Imerese 1/12/1939/XVIII°.

Il Procuratore del Re F.to Mandalà.

Pervenuti e depositati in Cancelleria il 1/12/1939/XVIII°.

Il Primo Cancelliere Dirigente

F.to FIORAVI

Palermo, li 14-I-1940-XVIII.

On. E. avv. G. Bonomi

Roma.

Ho ricevuto la Sua del 10 cor. con un certo sollievo. Ho nuovamente un filo di speranza di poter uscire finalmente da questa insopportabile situazione per poter più serenamente lavorare tranquillamente. Voglio sperare che la corte voglia fare giustizia con una sentenza riparatrice e che S. E. illuminerà con una bella memoria questi alti magistrati. Spero che Ella trionferà come nel caso Bonetti, che poi non sarebbe altro che il trionfo della giustizia. Non credo, che la corte ci voglia buttare sul lastrico, dopo 25 anni di esercizio, anche per ragioni di umanità!

La ringrazio pure delle due istanze molto che ho presentato allora, che raggiungeranno lo scopo, ne ho avuto ammirazione in merito.

Il Procuratore ha fatto avverso la sentenza del Pretore appello e non ricorso e di qui per ordine, non per sua iniziativa. Intanto l'avvocat-

sala sostiene che la sentenza non è appellabile, benchè solamente ricorribile in Cassazione! Chi ha ragione? S. E. ha letto la sentenza che fu emessa in seguito a Decreto penale di L 1500 di multa contro il quale fu fatto opposizioni entro i termini. Desidero conoscere la Sua opinione!

I motivi presentati ~~lo~~ allego in copia! — Sarò per la fine del mese a Roma per sentire l'esito della causa.

Intanto invio a S. E. i miei più cordiali saluti con preghiera di fare tutto quello che si può fare nel mio interesse e l'assicuro la mia imperitura gratitudine.

Dev.mo

Hommer

Alleg: 1 copia motivi d'appello del Procuratore del Re.

L'avv. Marsala dice che i motivi d'appello sono sballati!!

Roma, 20 gen.

Egregio Sommer,

Se ben ricordo la sentenza del Pretore, essa venne provocata da un decreto penale contro il quale Ella ha fatto opposizione. In tal caso ha ragione l'avv. Marsala: si deve ricorrere in Cassazione.

I motivi ~~del ricorso~~ di appello non mi paiono fondati.

Il 1° febbraio ridiscuterò la interpretazione dell'art. 367 del Testo Unico. Speriamo che le Sezioni Unite confermino la interpretazione ~~di~~ già data dalla Corte del diritto nel novembre 1936.

Saluti cordiali

GRANDE ALBERGO SOLE
PALERMO

Telefoni:
11.748 - 17.672

Palermo, 25-1-1920.

S. E. avv. G. Bonomi

Roma.

Ho ricevuto la Sua del 20 cor. L'avverto che partirò fra giorni per Roma. Intanto avrei gradito una copia della memoria illustrativa che mi ha promesso di mandarmi, ma sin'oggi non ho ricevuto niente. Ho pregato un mio amico che è andato a Roma di volersi recare da S. E. e prego di volergli consegnare una copia.

Ringrazio anticipatamente S. E. della cortesia e gradisca i miei più cordiali saluti

Suo dev.mo

Hammer

ASSR

Roma, 12 marzo 1940

Egregio Sommer,

La nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che rigetta il ricorso, è stata pubblicata il 7 marzo corrente.

Ora provvederò, come di obbligo, a pagare la tassa di registro della sentenza stessa. Questa spesa ~~(dato l'esito della causa)~~ resterà compresa nel residuo onorario, ~~di~~ che come ricorda ammonta a £ 500.

Con i migliori saluti.

Giovanni Sommer
Via Catania 8
Palermo.